

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PACE, LESSONA e PINNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1964

Norme integrative alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499,  
per il computo dell'anzianità di taluni ufficiali dell'aeronautica militare

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 ottobre 1962, n. 1499, che ha riveduto i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, dei vicebrigadieri, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ha arrecato, seppure in misura numericamente assai limitata, svantaggi non lievi a danno di un gruppo di ufficiali dell'Aeronautica militare per ogni verso meritevole di considerazione.

Questo è derivato dalla data di efficacia della legge che ne ha segnato gli effetti al 1° gennaio 1962 (articolo 8). Si permetteva così a numerosi ufficiali e sottufficiali che avrebbero dovuto cessare dal servizio permanente nel corso del 1962, in relazione ai limiti di età previsti per il grado in quell'anno ricoperto, di usufruire dei benefici della legge, permanendo nel grado stesso o passando al grado superiore. Pur ispirata ad evidenti criteri di giustizia ed alla necessità di raggiungere gli effetti pratici che la legge si proponeva, questa retroattività ha avuto però l'effetto di limitare le vacanze nel grado di maggiore aeronautico, ruolo

navigante normale e, conseguentemente, di escludere dall'avanzamento un certo numero di capitani che, durante l'anno 1962, avrebbero dovuto conseguirlo.

Questi capitani infatti erano stati riconosciuti idonei all'avanzamento a scelta ed erano stati scritti nei quadri di avanzamento per l'anno 1962, ricevendone comunicazione ai sensi dell'articolo 29 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Essi quindi, al momento della pubblicazione della legge 18 ottobre 1962, n. 1499 (*Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre n. 276), avevano pienamente dimostrato di meritare l'avanzamento che avrebbero puntualmente conseguito entro il 1962 se alcuni loro pari grado che li precedevano in graduatoria fossero stati collocati in ausiliaria, come lo stato della legislazione, fino alla pubblicazione della legge citata, prevedeva.

L'effetto retroattivo della legge fece rientrare in servizio attivo coloro che già ne erano usciti per essere collocati in ausiliaria, con le conseguenze che le vacanze nel grado di maggiore furono utilizzate da questi ultimi in luogo di coloro che erano già stati scritti sui quadri di avanzamento, rispetto ai quali i beneficiati dalla legge godevano di maggiore anzianità.

Venne pertanto comunicato agli ufficiali, già iscritti sui quadri, l'annullamento della detta iscrizione.

Senza volerci soffermare sulla legittimità discutibile di questo annullamento di un provvedimento di riconoscimento dei diritti degli ufficiali iscritti, sta di fatto che esso non può non aver ingenerato uno stato di animo di delusione e di contenuta protesta sugli ufficiali che, giudicati meritevoli, hanno visto procrastinare di oltre un anno la loro promozione al grado superiore, allorché avevano già maturato i titoli, riconosciuti, per conseguirla entro due mesi.

Questi effetti della legge 18 ottobre 1962, n. 1499, derivati dalla ravvisata opportunità di conferire alla stessa effetto retroattivo, pare giusto che vengano eliminati anche perché in contrasto con le finalità che la legge stessa si proponeva.

A questo scopo vi è sottoposto, onorevoli colleghi, l'allegato disegno di legge che, non presentando aggravio alcuno per le finanze dello Stato, riporta nella giusta posizione le carriere degli ufficiali che sono contemplati e viene a costituire uno strumento di giustizia riparatrice.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Agli ufficiali dell'Aeronautica militare giudicati idonei all'avanzamento ed iscritti nei quadri relativi per l'anno 1962, relativamente ai quali tale provvedimento sia stato annullato per insufficienza delle vacanze nel grado superiore, conseguente al mancato collocamento in posizione ausiliaria in applicazione della legge 18 ottobre 1962, numero 1499, di pari grado che li precedevano in graduatoria, viene attribuita, qualora nel successivo anno 1963 siano stati nuovamente iscritti nei quadri di avanzamento e abbiano conseguito la promozione, anzianità nel nuovo grado decorrente dal 31 dicembre 1962.